

# Concorso **MAGISTRATURA TRIBUTARIA 2026**

**MANUALE** di **TEORIA** e **QUIZ**

per la preparazione al concorso

## 9. I procedimenti di istruzione preventiva.

I **procedimenti di istruzione preventiva** rispondono all'esigenza di salvaguardare la *fruttuosità della futura istruzione probatoria*. Si tratta, dunque, di *strumenti cautelari* in grado di assicurare l'assunzione di un mezzo di prova quando ancora non è stato introdotto il giudizio o comunque in un momento antecedente all'ammissione dei mezzi istruttori indicati dalle parti. E ciò perché vi è il rischio (*periculum in mora*) che nel tempo necessario a promuovere il giudizio venga a mancare la possibilità di esperire i mezzi di prova oggetto della domanda cautelare.

Sono procedimenti di istruzione preventiva:

- **l'assunzione preventiva di testimoni** (art. 692 c.p.c.): quando si ha fondato motivo di temere che stiano per mancare uno o più testimoni le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre;
- **l'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale** (art. 696 c.p.c.): possono essere richiesti quando si ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose. L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta; l'accertamento tecnico può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica. Da ultimo, il D.l. 19 febbraio 2026, n. 19 (c.d. Decreto PNRR) ha previsto che il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la **sospensione del procedimento** fino al deposito della **consulenza tecnica di ufficio** e, comunque, per un periodo **non superiore a sei mesi**. La sospensione **non** impedisce l'espletamento della consulenza. Il procedimento è definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario;
- **la consulenza tecnica preventiva con finalità conciliative** (art. 696-bis c.p.c.): al di fuori dei presupposti di urgenza fissati per l'accertamento tecnico ex art. 696 c.p.c., può essere richiesto l'espletamento di una consulenza tecnica in via preventiva, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. L'art. 696-bis c.p.c. dispone che il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenti, ove possibile, la conciliazione delle parti. Da ultimo, il D.l. 19 febbraio 2026, n. 19 (c.d. Decreto PNRR) ha previsto che il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la **sospensione del procedimento** fino al deposito del **processo verbale** o della **consulenza tecnica di ufficio** e, comunque, per un periodo **non superiore a sei mesi**. La sospensione **non** impedisce l'espletamento della consulenza. Il procedimento è definito con il decreto o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.

Ai procedimenti di istruzione preventiva non si applica la disciplina generale di cui agli artt. 669-bis e ss. c.p.c.; anzi, per meglio dire, si applicano solo alcune delle disposizioni generali.

Più precisamente, i procedimenti in esame sono sottoposti alle regole fissate dall'art. 669-*septies* c.p.c., per quanto concerne il rigetto della domanda, e, in seguito agli interventi della Corte Costituzionale (Corte cost., 16 maggio 2008, n. 144 e 28 gennaio 2010, n. 26), trovano qui applicazione anche gli artt. 669-*terdecies* e 669-*quinquies* c.p.c.

Tutti gli altri aspetti del procedimento di istruzione preventiva sono assoggettati alla **disciplina autonoma** risultante dagli **artt. 692 e ss. c.p.c.**

## 10. I provvedimenti d'urgenza.

L'art. 700 c.p.c. dispone che *“fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via*

Le sopravvenienze sono considerate componenti positivi di reddito.

Sono inoltre considerate, ai sensi del comma 3, sopravvenienze attive anche: a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 85 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86; b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato.

Le sopravvenienze attive possono essere di due tipi:

1. **proprie**, si riferiscono a situazioni, relative alla gestione propria dell'impresa. In presenza di sopravvenienze attive proprie si procede con la rettifica in positivo di talune poste che hanno già concorso a formare il reddito nell'esercizio precedente. La posta in questione può essere una componente positiva o negativa che per eventi sopravvenuti viene meno o si traduce in positiva. La necessità di rettificare sorge in quanto, nel reddito di impresa, l'imputazione delle componenti reddituali avviene sulla base del principio di competenza; quindi, nel momento in cui maturo il diritto a ricevere quella determinata componente e, tra questo momento e quello effettivo della percezione della componente, possono verificarsi delle vicende che impongano la rettifica della posta iscritta.

Sono sopravvenienze attive in senso proprio: (i) **ricavi imprevisti** conseguiti a fronte di spese o perdite iscritte in bilancio di precedenti esercizi; (ii) **ricavi di ammontare superiore** conseguiti superiori a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi; (iii) **sopravvenuta insussistenza di costi**, come ad esempio nel caso in cui per eventi sopravvenuti vengono meno componenti negative dedotte in esercizi precedenti;

**assimilate**, quando derivano da eventi estranei alla normale gestione dell'impresa.

Sono sopravvenienze per le quali viene meno il carattere di posta rettificata e invece viene valorizzato quello di posta straordinaria, cioè che si è determinata in maniera eccezionale.

Sono sopravvenienze attive assimilate: (i) **indennità** conseguita a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per danni connessi alla perdita di beni che generano ricavi o plusvalenze; (ii) **proventi** in denaro o natura conseguiti a titolo di contributo o liberalità; (iii) **cessione di contratto**, solo con riferimento alla cessione dei contratti di leasing finanziario.

### ► 10.5. I dividendi e gli interessi (art. 89). Le novità della Legge di Bilancio 2026.

I **dividendi e gli interessi** sono i proventi che derivano dalla partecipazione in società di capitali quando ha luogo la distribuzione degli utili (**tassate secondo il principio di cassa**).

Gli **utili distribuiti**, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95% del loro ammontare.

La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.

I **dividendi** costituiscono reddito d'impresa nella misura del:

- **5%** per i dividendi percepiti da società soggette ad IRES;
- **58,14%** per i dividendi percepiti dagli imprenditori individuali o da società commerciali di persone (soglia così aumentata dalla Legge di Bilancio 2018).

La **Legge di Bilancio 2026** (L. 30 dicembre 2025, n. 199) modifica profondamente il **regime fiscale dei dividendi** percepiti da imprenditori, società ed enti residenti, restringendo dal **1° gennaio 2026** l'accesso al tradizionale "regime di esclusione" (40% per soggetti IRPEF e 95% per soggetti IRES) ai soli dividendi derivanti da partecipazioni, dirette o indirette tramite società controllate, pari almeno al 10% del capitale della partecipata; al di sotto di tale soglia i dividendi concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile. Le modifiche intervengono sugli articoli 59 e 89 del TUIR, ridefinendo per gli imprenditori individuali e per i soggetti IRES le condizioni per l'esclusione, prevedendo che nella verifica del requisito partecipativo si computino anche le partecipazioni indirette con demoltiplicazione lungo la catena di controllo, e adeguando parallelamente la disciplina applicabile ai dividendi provenienti da soggetti non residenti, da Paesi a fiscalità privilegiata e da

strutture soggette a normativa CFC, subordinando ogni beneficio fiscale al possesso minimo del 10% e, nei casi previsti, alla dimostrazione dello svolgimento di un'attività economica effettiva o dell'assenza di effetti di localizzazione artificiosa dei redditi.

#### ► 10.6. I proventi immobiliari (art. 90)

I **redditi degli immobili** che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, **concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni previste in tema di redditi fondiari**.

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1, è ridotto del 50% e non si applica comunque l'articolo 41.

In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15% del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35% risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.

Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili non sono ammessi in deduzione.

#### ► 10.7. Variazione delle rimanenze (art. 92)

Le rimanenze finali sono una componente positiva derivante dai costi (di acquisto e di lavorazione) che alla fine dell'esercizio non hanno generato dei ricavi e che, per il **principio di correlazione dei costi con i ricavi** sono sospesi e rinviati all'esercizio successivo.

Inoltre, per il **principio di continuità dei valori di bilancio**, l'ammontare delle rimanenze finali di un periodo predetermina l'entità delle giacenze iniziali del periodo successivo.

Le **variazioni delle rimanenze finali** dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.

Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.

Se le rimanenze si sono formate nel corso di diversi esercizi mediante incrementi suddivisi in gruppi distinti, ci si chiede quali beni sono stati prelevati. Secondo il criterio del LIFO (*"Last In First Out"*, ossia "ultimo entrato primo uscito"), si considerano alienati per primi i beni che fanno parte degli incrementi formati negli esercizi precedenti, a partire comunque dall'incremento più recente. Nel rispetto di tale criterio, quindi, si considerano venduti per primi i beni acquistati o prodotti per ultimi, ragion per cui le giacenze di magazzino sono valutate in base ai costi più risalente, quindi operando a costi tendenzialmente decrescenti.

Sono consentiti anche altri metodi: ci si riferisce al criterio del FIFO (*"First In First Out"*, ossia "primo entrato primo uscito", metodo che opera a costi tendenzialmente crescenti, in maniera antitetica rispetto al LIFO), il metodo della media ponderata o varianti del LIFO.